

Il Rettore

DR 10 dicembre 2009 n.199 recante emanazione del regolamento
per l'Accesso alle Risorse Informatiche

IL RETTORE

- visto il D.L. 1 ottobre 1973 n.580, convertito con modificazioni nella Legge 30 novembre 1973, n.766;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 recante disposizioni in materia di *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*;
- vista la L. 19 ottobre 1999, n. 370 recante disposizioni in materia di Università e ricerca scientifica e tecnologica;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo assunta in data 4 novembre 2009, con cui è stato approvato il testo del regolamento per l'Accesso alle risorse informatiche,

DECRETA

E' emanato l'allegato regolamento per l'Accesso alle Risorse Informatiche che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Massimo Egidi


REGOLAMENTO
PER
L'ACCESSO
ALLE
RISORSE INFORMATICHE

**(approvato dal Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli
nella seduta del 4 novembre 2009)**

L

INDICE - SOMMARIO

- Art. 1** Caratteri generali
 - Art. 2** Risorse informatiche
 - Art. 3** Responsabili delle strutture universitarie
 - Art. 4** Autorizzazioni
 - Art. 5** Codici di accesso (*log-in*)
 - Art. 6** Rete di Ateneo
 - Art. 7** Aule informatizzate
 - Art. 8** Accesso ai dati e alle informazioni
 - Art. 9** Risorse *software*
 - Art. 10** Rete *internet*
 - Art. 11** Responsabilità individuali
 - Art. 12.** Violazioni
 - Art. 13.** Sanzioni
 - Art. 14.** Norme finali
-
- Allegato A** Norme per l'utilizzo delle strutture delle aule informatizzate.
 - Allegato B** Acceptable Use Policy della rete GARR

Art. 1

Caratteri generali

Ai fini del presente regolamento, si considera *utente* qualsiasi soggetto a qualunque titolo autorizzato ovvero non autorizzato ad accedere alle *risorse informatiche*; quali ad esempio, docenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, studenti.

Per *risorse informatiche* si intende qualsiasi tipo di *hardware*, *computer*, mezzo di comunicazione elettronica, rete di trasmissione dati, *modem*, stampanti, *scanner*, apparecchiature per l'archiviazione elettronica dei dati e relativi supporti di memorizzazione, video terminali (*strutture hardware*), *software* operativi e programmi applicativi, dati e informazioni in formato elettronico, di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Università o ad essa concessi in licenza d'uso.

L'accesso alle *risorse informatiche* comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento e il rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2

Risorse informatiche

Le *risorse informatiche* possono essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento delle finalità proprie dell'Università, per l'attività didattica, scientifica e amministrativa.

La gestione delle *risorse informatiche* è demandata ai *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*.

Gli *utenti* sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad usarle in modo da evitare qualsiasi danneggiamento delle *risorse informatiche*.

Art. 3

Responsabili delle strutture universitarie

I Direttori e i Responsabili di settore, ciascuno nell'ambito delle proprie strutture, dovranno adottare misure idonee per un corretto utilizzo delle *risorse informatiche*, esercitando una funzione di indirizzo e controllo e individuando con precisione le responsabilità per la gestione dei dati e delle risorse stesse.

Art. 4

Autorizzazioni

I *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni* assegnano a ciascun docente, dipendente, collaboratore, studente una *userid* e una *password*, per l'accesso alle *risorse informatiche*, e un *account* di posta elettronica, secondo la sintassi e i criteri tecnici individuati.

Valutate nello specifico le motivazioni addotte, i *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*, su richiesta di docenti, dirigenti, responsabili di settore, provvedono, altresì, ad assegnare ulteriori codici di *log-in*.

L'accesso ai dati e alle informazioni da parte degli *utenti* deve essere autorizzata dai Direttori e Responsabili di settore della struttura di riferimento.

Art. 5
Codici di accesso (*log-in*)

L'uso dell'*account* è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dal titolare.

Gli *utenti* sono tenuti a conservare con diligenza la propria *password*, a mantenere segrete le modalità di accesso, avendo cura che esse non vengano utilizzate in modo improprio. Gli *utenti* dovranno prontamente avvisare i *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni* nell'ipotesi di smarrimento o anche solo probabile diffusione presso terzi dei dati di accesso, al fine di predisporre le necessarie misure tecniche di sicurezza e salvaguardia.

Art. 6
Rete di Ateneo

E' vietato accedere alla rete contemporaneamente da più macchine usando la stessa *userid*. Alla fine del periodo di utilizzazione l'*utente* è tenuto a effettuare correttamente l'operazione di *log-out*.

Qualsiasi aggiornamento della rete e qualsiasi collegamento, anche temporaneo, di nuovi apparati deve essere autorizzato e concordato preventivamente con i *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*.

Art. 7
Aule informatizzate

Gli studenti potranno accedere alle aule informatizzate appositamente predisposte previa identificazione .

Gli *utenti* sono tenuti a ottemperare alle richieste del personale incaricato e, comunque, ad uniformarsi ad eventuali avvisi pubblicati anche mediante affissione.

Le norme per l'utilizzo delle strutture delle aule informatizzate da parte degli studenti sono contenute nell'allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 8
Accesso ai dati e alle informazioni

Qualsiasi dato o informazione, *ivi* compresa la disposizione logica dei dati stessi, sia esso inerente la didattica, la ricerca o l'attività amministrativa, è un bene dell'Università e deve pertanto essere protetto da distruzioni o perdite anche accidentali, alterazioni, usi illeciti e divulgazioni non autorizzate.

Qualsiasi dato non espressamente rilasciato con strumenti finalizzati alla diffusione pubblica di informazioni è da intendersi riservato.

Art. 9 Risorse software

Qualsiasi *software*, sia esso inerente la didattica, la ricerca o l'attività amministrativa, a qualsiasi titolo acquisito o realizzato dall'Università, deve essere protetto da distruzioni o perdite anche accidentali, alterazioni, usi illeciti e divulgazioni non autorizzate.

E' vietato installare o prelevare *software* senza autorizzazione, copiare *file* eseguibili, mp3, giochi sia sui dischi di rete sia su quelli locali: per utilizzare programmi diversi da quelli già installati occorre rivolgersi ai *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*.

Art. 10 Rete internet

L'accesso alla rete *internet* è consentito unicamente per scopi didattici e di ricerca e per le attività amministrative, tecniche, gestionali e comunque di interesse dell'Università.

L'utenza di posta elettronica è strettamente personale. L'*utente* si assume ogni responsabilità per un utilizzo improprio.

L'utilizzo della rete *internet* resta assoggettato al rispetto della *Acceptable Use Policy* della rete GARR (allegato B), vincolante sia per gli utenti, che per l'Università.

Art. 11 Responsabilità individuali

I soggetti che utilizzano *risorse informatiche* devono rispettare le regole previste dal presente regolamento e in particolare:

- a) mantenere una adeguata riservatezza dei dati;
- b) mantenere una adeguata riservatezza sulle misure di sicurezza adottate e sulle modalità di accesso ai servizi;
- c) utilizzare esclusivamente le risorse alla cui fruizione essi sono abilitati;
- d) segnalare ogni accertata violazione delle norme che regolano l'utilizzazione delle *risorse informatiche*.

Art. 12 Violazioni

È vietata qualsiasi attività che possa produrre danni alle *risorse informatiche* dell'Università o comunque illecita.

Costituisce infrazione, a titolo esemplificativo:

- a) qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e la riservatezza delle *risorse informatiche* dell'Università o di altri Enti fruibili attraverso le *risorse informatiche*;
- b) l'accesso, l'utilizzazione, la distruzione, l'alterazione o la disabilitazione non autorizzata di *risorse informatiche*, anche per mezzo di chiavi di accesso (*passwords*, *badges*, ecc.) rese disponibili da altri soggetti, nonché l'abbandono senza custodia di stazioni di lavoro già connesse a *risorse informatiche* riservate;
- c) l'uso di dati o di altre *risorse informatiche* per scopi non consentiti dalle norme vigenti;

- d) la duplicazione, l'archiviazione e l'uso di *software* su qualsiasi risorsa informatica dell'Università in violazione a disposizioni contrattuali;
- e) l'utilizzazione per scopi di interesse esclusivamente privato di qualsiasi risorsa informatica dell'Università;
- f) qualunque altra attività comunque in contrasto con il presente regolamento o con la normativa vigente.

Art. 13 Sanzioni

La contravvenzione alle regole contenute nel presente regolamento comporta la revoca delle autorizzazioni ad accedere alle *risorse informatiche*, rete compresa, gestite dall'Università, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle normative vigenti.

Gli organi competenti, avuta notizia dell'infrazione e valutata la gravità dell'illecito e delle eventuali conseguenze dannose già prodotte o da prodursi, provvedono, per il tramite dei *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*, ad istruire la pratica e ad adottare i provvedimenti del caso, come da statuto.

Art. 14 Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e di regolamento, allo statuto vigente della **Luiss Guido Carli**, alla *Acceptable Use Policy* della rete GARR, agli usi in quanto applicabili.

Allegato A

NORME PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE DELLE AULE INFORMATIZZATE.

L'accesso alle Aule Informatizzate comporta l'accettazione incondizionata delle norme qui riportate e del Regolamento per l'accesso alle *risorse informatiche*.

Nelle aule è vietato:

- fumare;
- introdurre bevande, cibi o qualsiasi altro prodotto che possa recare danni alle attrezzature informatiche;
- spostare attrezzature informatiche dalla loro collocazione o scollegare cavi di alimentazione e di rete;
- collegare *apparecchiature informatiche* alla rete senza previa autorizzazione.

Utilizzo delle apparecchiature informatiche

- Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad usarle in modo da evitare qualsiasi danneggiamento all'*hardware* e al *software*.
- Il *software* di base e tutti i programmi messi a disposizione non possono essere utilizzati a scopo commerciale né possono essere copiati e utilizzati per installazioni esterne.
- Non sono ammesse attività di tipo ricreativo.
- È vietato accedere a testi, immagini o animazioni lesive della pubblica decenza.
- E' vietato installare o prelevare *software* senza autorizzazione, copiare *file* eseguibili, mp3, giochi sia sui dischi di rete sia su quelli locali.
Per utilizzare programmi diversi da quelli già installati occorre rivolgersi ai *Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*.
- E' vietato collegarsi contemporaneamente su più macchine con la stessa *userid*.
- Il codice di accesso è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dal titolare.
- Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari delle aule e a lasciare libera la postazione al termine del proprio turno (avendo effettuato correttamente l'operazione di *log-out*) salvo disponibilità e autorizzazione a prolungare l'utilizzo.

E' pertanto vietato permettere ad altre persone l'uso del proprio *account*. Poiché ogni attività non regolare verrà imputata al titolare del codice di *log-in*, egli deve mettere particolare attenzione nell'uso dei relativi codici.

Accesso alla rete *internet*

L'accesso alla rete *internet* è ammesso unicamente per scopi didattici, di ricerca e per accedere a siti di pubblico interesse.

L'utenza di posta elettronica è strettamente personale e può essere utilizzata unicamente per finalità didattiche.

In particolare, è vietato:

- ogni tentativo di accesso fraudolento a dati e programmi altrui ed ogni tentativo di utilizzo di codici di accesso diversi da quello di cui si è assegnatari;
- scaricare *file* mp3, giochi, *crack*;
- utilizzare la posta elettronica per inviare messaggi con contenuto offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana.

Utilizzo delle stampanti

L'utilizzo delle stampanti è riservato esclusivamente alla preparazione di materiale didattico o comunque connesso alle attività delle Facoltà (tesi, relazioni, esercizi, ecc.) o alle attività studentesche.

Il rispetto del Regolamento è indispensabile per permettere un corretto svolgimento delle attività presso le aule informatiche.

Il mancato rispetto del Regolamento comporta l'allontanamento dall'aula e, per le violazioni più gravi, l'esclusione dall'accesso ai *computer* per un periodo commisurato alla gravità del comportamento.

Rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari nonché la denuncia all'autorità giudiziaria per reati o azioni civili per danni.

Allegato B

ACCEPTABLE USE POLICY DELLA RETE GARR

(<http://www.garr.it>)

1. La Rete Italiana dell'Università e della Ricerca Scientifica, denominata comunemente "la rete del GARR", si fonda su progetti di collaborazione scientifica ed accademica tra le Università e gli Enti di Ricerca pubblici italiani. Di conseguenza il servizio di rete GARR è destinato principalmente alla comunità che afferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). Esiste tuttavia la possibilità di estensione del servizio stesso anche ad altre realtà che svolgono attività di ricerca in Italia, specialmente ma non esclusivamente in caso di organismi "no-profit" impegnati in collaborazioni con la comunità afferente al MURST. L'utilizzo della rete è comunque soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy (AUP) da parte di tutti gli utenti GARR.

2. Il "Servizio di rete GARR", definito brevemente in seguito come "Rete GARR", è costituito dall'insieme dei servizi di collegamento telematico, dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi e di tutti quelli strumenti di interoperabilità (operati direttamente o per conto del GARR) che permettono ai soggetti autorizzati ad accedere alla rete di comunicare tra di loro (rete GARR nazionale). Costituiscono parte integrante della rete GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono la interconnessione tra la rete GARR nazionale e le altre reti.

3. Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività:
 - o fornire a soggetti non autorizzati all'accesso alla rete GARR il servizio di connettività di rete o altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonchè permettere il transito di dati e/o informazioni sulla rete GARR tra due soggetti entrambi non autorizzati all'accesso sulla rete GARR (third party routing);
 - o utilizzare servizi o risorse di rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla rete GARR e su quelle ad essa collegate;
 - o creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo;
 - o trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonchè permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;
 - o danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate;
 - o svolgere sulla rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di rete acceduti.

4. La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle persone che li producono e diffondono.
5. I soggetti autorizzati (S.A.) all'accesso alla rete GARR, definiti nel documento "Regole approvate dalla CRCS", possono utilizzare la rete per tutte le proprie attività istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento.
Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla rete (S.A.T.) potranno svolgere solo l'insieme delle attività indicate nell'autorizzazione.
Il giudizio finale sulla ammissibilità di una attività sulla rete GARR resta prerogativa degli Organismi Direttivi del GARR.
6. Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla rete GARR devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente, all'accesso alla rete GARR.
Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'accesso alla rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzati da questi in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto autorizzato con accesso alla rete GARR.
7. E' responsabilità dei soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR di adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi della rete GARR. Ogni soggetto con accesso alla rete GARR deve inoltre portare a conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento.
8. I soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR accettano esplicitamente che i loro nominativi (nome dell'Ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi Direttivi GARR.
9. In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della rete, gli Organismi Direttivi GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla rete GARR stessa.
10. L'accesso alla rete GARR è condizionato all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.